

## **PROGETTO di SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE di MR CASILINO SRL a FAVORE di CASILINO SRL**

Ai sensi dell'art. 2506-bis c.c., la sottoscritta Clelia Marziali nata a Roma (RM) il giorno 22.01.1959 C.F.MRZCLL59A62H501Z in qualità di Amministratore Unico della società Mr Casilino Srl P.IVA 14534891008, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con C.F. 14534891008 e R.E.A RM-1527800, in data 17.11.2017, con sede legale in Roma (RM) Via Casilina n.1011 – Centro Commerciale Casilino Cap 00169, Capitale Sociale € 10.000 (diecimila/00) interamente sottoscritto e versato redige il seguente

### **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**

#### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE (art. 2501 ter,1° comma, n.1. c.c.)**

##### **1.1 Società Scissa**

Denominazione: Mr Casilino Srl – costituita il 15.11.2017 sotto forma di società di capitali  
Sede: Roma (RM) Via Casilina n.1011 – Centro Commerciale Casilino  
Posta certificata: mrcasilinosrl@legalmail.it  
Soci attuali: Mr Dente Srl (C.F. 14075611005) proprietà 100% del capitale sociale

La società ha iniziato l'attività il 07.12.2018 e svolge la seguente attività:

lo sviluppo e la gestione diretta o indiretta, attraverso personale e/o professionisti avente i requisiti di legge, di cliniche medico dentali specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale e implantologia.

##### **1.2 Società beneficiaria da costituirsi**

Casilino Srl, con sede in Roma, Via Casilina n.1011 – Centro Commerciale Casilino capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) da iscriversi al Registro Imprese di Roma (ovvero la " Società Beneficiaria "). La compagine sociale sarà così composta: Mr Dente Srl (C.F. 14075611005) proprietà 100% del capitale sociale.

#### **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (art. 2501 ter,11 comma, n. 2 c.c.)**

A seguito della scissione la scissa continuerà ad esistere e lo statuto non subirà modifiche.

##### **2.1 Statuto della Società Scissa**

Lo statuto della scissa Mr Casilino Srl non subirà modifiche e pertanto resterà invariato quello già depositato al Registro delle Imprese.

## **2.2 Statuto della Società Beneficiaria (allegato 1)**

Ai sensi dell'art. 2506 bis C.C. si riporta in **allegato 1** lo statuto della neo-costituenda società beneficiaria. Di seguito le principali informazioni:

<b>DENOMINAZIONE:</b>	<b>Casilino Srl</b> - forma societaria: società a responsabilità limitata
<b>SEDE:</b>	Roma
<b>DURATA:</b>	31.12.2100
<b>OGGETTO SOCIALE:</b>	Lo sviluppo e la gestione diretta o indiretta, attraverso personale e/o professionisti avente i requisiti di legge, di cliniche medico dentali specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale e implantologia.
<b>CAPITALE SOCIALE:</b>	euro 10.000,00
<b>RIPARTIZIONE DEGLI UTILI:</b>	La ripartizione degli utili verrà effettuata sulla base dei criteri indicati nell'apposita previsione dello statuto sociale.

## **3. TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA**

### **3.1 Tipo di Scissione**

Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della Scissa, ai sensi degli artt.2506 e seguenti C.C. All'unico socio della Società Scissa, sarà assegnata l'intero capitale sociale della Società Beneficiaria. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della Società Beneficiaria. Il capitale sociale della neocostituita società è sottoscritto in misura percentuale pari a quella esistente presso la Società Scissa.

Non si rende necessaria la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all' art. 2501 sexies C.C., in quanto sia la Società Scissa che la Società Beneficiaria sono partecipate dallo stesso unico socio e quindi secondo la medesima percentuale e gli stessi diritti.

Ai sensi dell'art. 2506 ter 3° e 4° comma, C.C., non sono richieste:

- le relazioni previste dagli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies c.c.
- Situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c.

La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella Società Scissa alla data di efficacia della scissione e che verranno nel seguito della presente relazione meglio specificati.

### **3.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (art. 2506 bis c.c.)**

Ai sensi dell'art. 2506 bis del C.C., gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Scissa, che verranno trasferiti alla società beneficiaria, sono i seguenti:

## **ATTIVO**

<b>Descrizione</b>	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.327,65
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.114,52
CREDITI COMMERCIALI	183.253,35
CREDITI VARI	96.545,16
DISPONIBILITA' LIQUIDE	344.841,25
RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.296,60
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>694.378,53</b>

## **PASSIVO**

<b>Descrizione</b>	
RISULTATI DELL'ESERCIZIO	390.342,99
DEBITI COMMERCIALI	110.843,78
ALTRI DEBITI	162.179,51
RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.012,25
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>694.378,53</b>

Alla Società Beneficiaria Casilino Srl verranno trasferiti, per effetto della Scissione, le seguenti attività e passività della Società Scissa facenti parte dei rami d'azienda costituiti dalle seguenti unità locali (le cui autorizzazioni sanitarie dovranno essere volturate a favore della società beneficiaria):

- Unità locale di Via Casilina, 1011 in Roma (UL principale);
- Unità locale di Via della Pisana, 157 in Roma (UL RM/1);
- Unità locale di Via Tuscolana, 303 in Roma (UL ancora da assegnare);

Saranno quindi volturati anche tutti i contratti in essere facenti parte delle suddette unità locali.

I già menzionati elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti nella loro consistenza come risultante dalla contabilità della Società Scissa alla data di efficacia di iscrizione dell'atto di scissione.

Si precisa che qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o subappalto, o altri in corso, senza eccezione alcuna, rimarranno nella sfera giuridica della Società Scissa.

Si precisa che nell'operazione di scissione in capo alla Società Beneficiaria di nuova costituzione non è necessario procedere all'imputazione nell'attivo o nel passivo di una posta contabile denominata "avanzo/disavanzo da concambio" in quanto la parte di patrimonio trasferito alla Società Beneficiaria ha un valore contabile positivo e equilibrato rispetto agli altri elementi patrimoniali trasferiti.

### **3.3 Effetti patrimoniali della Scissione**

Gli effetti sullo stato patrimoniale della società scissa saranno i seguenti:

<b>ATTIVO</b>	<b>Mr Casilino Srl ante scissione</b>	<b>Casilino Srl</b>	<b>Mr Casilino Srl post scissione</b>
<b>Descrizione</b>		<b>importo</b>	<b>importo</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.506,09	47.327,65	3.178,44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.375,64	5.114,52	22.261,12
RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
CREDITI COMMERCIALI	226.388,42	183.253,35	43.135,07
CREDITI VARI	84.241,82	96.545,16	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	844.786,50	344.841,25	499.945,25
RATEI E RISCONTI ATTIVI	19.672,60	17.296,60	2.376,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.252.971,07</b>	<b>694.378,53</b>	<b>570.895,88</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Mr Casilino Srl ante scissione</b>	<b>Casilino Srl</b>	<b>Mr Casilino Srl post scissione</b>
<b>Descrizione</b>		<b>importo</b>	<b>importo</b>
CAPITALE E RISERVE	12.000,00	0,00	12.000,00
RISULTATI DELL'ESERCIZIO	783.442,30	390.342,99	393.099,31
FONDO TFR	16.792,27	0,00	16.792,27
DEBITI COMMERCIALI	209.726,10	110.843,78	98.882,32
CONTI ERARIALI	0,00	0,00	0,00
ENTI PREVIDENZIALI	7.115,78	0,00	7.115,78
ALTRI DEBITI	192.882,37	162.179,51	43.006,20
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.012,25	31.012,25	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.252.971,07</b>	<b>694.378,53</b>	<b>570.895,88</b>

Per effetto della scissione di cui al presente Progetto, le variazioni che interverranno nella composizione del Patrimonio Netto della società Scissa e Beneficiaria, con riferimento alle consistenze risultanti nella situazione contabile al 30.10.2023 sono:

<b>PATRIMONIO NETTO SCISSA (MR CASILINO SRL)</b>	<b>ante scissione</b>	<b>post scissione</b>	<b>variazioni</b>
<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>importo</b>	<b>importo</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	0,00
Riserva legale	2.000,00	2.000,00	0,00
Utile portato a nuovo	276.894,40	266.894,40	10.000,00
Utile d'esercizio	506.547,90	126.204,91	380.342,99
<b>TOTALE</b>	<b>795.442,30</b>	<b>405.099,31</b>	<b>390.342,99</b>

<b>PATRIMONIO NETTO BENEFICIARIA (CASILINO SRL) beneficiaria</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>
Capitale sociale	10.000,00
Riserva legale	0,00
Utile portato a nuovo	0,00
Utile d'esercizio	380.342,99
<b>TOTALE</b>	<b>390.342,99</b>

Per effetto della Scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto contabile in misura fissa di €. 390.342,99.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la Data di Efficacia saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci patrimoniali e troveranno esatta compensazione nelle voci di Patrimonio Netto della Società Scissa trasferito alla Società Beneficiaria in quanto saranno trasferiti come imputati per singoli centri di costo.

Ai fini della riduzione del Patrimonio Netto della Società Scissa non si rende necessario intaccare il capitale sociale. Relativamente alla Società Beneficiaria, la riserva di utili portati a nuovo trasferita sarà utilizzata per la formazione del capitale sociale.

Si precisa altresì che, eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art. 2501 ter, 1 comma, n. 3 e 4 c.c.)**

Al socio unico della Società Scissa verrà assegnata l'intera partecipazione al capitale sociale della Società Beneficiaria. Non è previsto pertanto alcun conguaglio in denaro (art. 2506 bis. 10 comma C.C.).

Viene altresì rispettato il criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione del fatto che l'unico socio della Società Beneficiaria parteciperà con la stessa proporzione al capitale sociale della Società Scissa, di cui sarà l'unico socio.

#### **5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art. 2501 ter, 10 comma, n. 5 c.c.)**

La partecipazione agli utili della Società Beneficiaria decorrerà dalla Data di Efficacia della Scissione, di cui al successivo paragrafo 6.

**6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE (art. 2501ter, 10 comma, n. 6, c.c.)**

Gli effetti della Scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 quater c.c. e 2501 ter n.6 c.c. dalla data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la "Data di Efficacia").

Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

**7. TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (art. 2501 ter, Il comma, n. 7 c.c.)**

Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci e/o a possessori di titoli diversi.

**8. VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2501 ter, 11comma, n. 8 c.c.)**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di Scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori della Società Scissa e della Società Beneficiaria.

**9. RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE**

La Società Scissa attualmente svolge l'attività di gestione di cliniche odontoiatriche sul territorio nazionale e in particolare nel Lazio e in Brianza. L'obiettivo dell'operazione è quello di sviluppare l'apertura di nuove cliniche odontoiatriche nel Nord e nel Centro Italia accentrando su due diverse persone giuridiche le cliniche in base alla presenza geografica. Inoltre, l'operazione consentirà alla Società Scissa di concentrare la propria attività sulla gestione di cliniche assegnate partecipando ai bandi indetti dalle varie Aziende Ospedaliere in continuità con quanto già fatto per le UL presenti in Brianza.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento saranno assegnati alla Società Beneficiaria in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa. L'intera operazione non è preordinata a successive cessioni di quote della Società Beneficiaria.

Pertanto, la finalità dell'operazione di scissione è quella di riorganizzare l'attività di impresa separando la gestione su base regionale e su tipologia di cliniche.

**10. RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Ai sensi dell'art. 2506 quater, 3 comma, C.C. si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del Patrimonio Netto assegnato e rimasto e dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione è obbligata in solido al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### **11. RIFLESSI OCCUPAZIONALI**

La Società Scissa al momento di approvazione del presente progetto di scissione parziale ha un numero di dipendenti impiegati superiore a 15 unità. Poiché la scissione non comporta il passaggio di alcun dipendente, in quanto tutti i dipendenti in forza alla Società Scissa rimarranno alle dipendenze di quest'ultima anche post scissione, non si applicherà, in questo caso, quanto previsto dall'art. 47, L. 29.12.1990 n. 428. Non sono previste ripercussioni sui livelli occupazionali dei lavoratori della scissa e della beneficiaria.

#### **12. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE**

L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci. L'operazione stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

L'Amministratore Unico di Mr Casilino Srl  
Clelia Marziali

## STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

### ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"CASILINO S.R.L."

### ART. 2

La società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

### ART. 3

La società ha per oggetto lo sviluppo e la gestione diretta o indiretta, attraverso personale e/o professionisti avente i requisiti di legge, di cliniche medico dentali specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale e implantologia.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, e quindi in via non prevalente, ma soltanto strumentale, la società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, queste ultime purchè non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari ed immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e potrà rilasciare e concedere garanzie personali o reali, fideiussioni, avalli, cauzioni e comunque ogni tipo di garanzia in genere, anche a favore di terzi, assumere mutui e finanziamenti anche ipotecari, con tassativa esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico

risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra il pubblico e di ogni altra attività imprenditoriale, finanziaria o professionale riservata per legge.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e restano escluse tutte le attività riservate ai soggetti iscritti in appositi Albi Professionali.

#### ART. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

#### ART. 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### CAPITALE

#### ART. 6

Il capitale della società è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

I diritti patrimoniali ed amministrativi del creditore pignoratizio e dell'usufruttuario saranno disciplinati nel contratto costitutivo di pegno o di usufrutto, nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo

in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

#### TITOLI DI DEBITO

##### ART. 7

Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può emettere titoli di debito che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c..

L'Organo Amministrativo delibererà a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi nè superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la

misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prestatore.

Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

## CONFERIMENTI

### ART. 8

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2463, IV comma, c.c..

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

## TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

### ART. 9

Il socio che intende trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota dovrà preventivamente offrirla per l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Conseguentemente il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni di vendita, a tutti gli altri soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera, dandone comunicazione scritta al venditore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le quote a lui riservate potranno essere

acquistate dagli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per la totalità della quota offerta in vendita.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

#### RECESSO

#### ART. 10

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere

inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

#### DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

##### ART. 11

I soci decidono su tutte le materie assegnate dalla legge alla loro competenza.

I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, sempre che la legge non richieda una deliberazione assembleare.

##### ART. 12

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli

argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta. La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

#### ART. 13

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere prese mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa si applicano le norme di legge.

#### ART. 14

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino soci

dal Registro delle Imprese.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Inoltre, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società e le istruzioni per collegarsi telematicamente, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### AMMINISTRAZIONE

#### FORME DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 15

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non

socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale (Consiglio di Amministrazione);

b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, ove tale competenza sia attribuita dallo statuto agli amministratori, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

##### ART. 17

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati. Nell'avviso di convocazione, da spediti a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano

adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

#### ART. 18

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELEGHE

#### ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinandone i limiti della delega.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare o revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti.

#### RAPPRESENTANZA

#### ART. 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico ovvero, in caso di

nomina di più Amministratori, agli stessi Amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori con poteri di firma potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

##### ART. 21

I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

Può essere prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

#### CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

##### ART. 22

La società può nominare un organo di controllo in forma monocratica o collegiale composto di sindaci muniti dei requisiti di legge.

Ricorrendone i presupposti di legge l'assemblea provvede alla nomina del Sindaco Unico, munito dei requisiti di legge, ovvero di un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due

supplenti e designa il Presidente, tutti muniti dei requisiti di legge.

L'Organo di controllo svolge la funzione di revisione legale dei conti.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Si applicano all'organo di controllo le disposizioni di cui all'art. 2477 c.c. e, anche se in forma monocratica, quelle sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

#### ESERCIZI SOCIALI BILANCIO E UTILI

##### ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

##### ART. 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto

del capitale, saranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci stessi.

#### VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

##### ART. 25

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### ART. 26

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### ART. 27

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di competenza del luogo ove ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

#### COMUNICAZIONI

##### ART. 28

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

#### RINVIO

##### ART. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.